

## DELIBERA N. 367/00/CONS

### **Modifiche alla delibera n. 410/99, recante: “regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione”**

#### L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 14 giugno 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, “Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di

comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

VISTA la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione" (di seguito Regolamento), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

VISTA la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 8 maggio 2000 in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

VISTO il verbale della riunione del Comitato dei Ministri in data 9 maggio 2000 che, tenendo conto della segnalazione dell'Autorità della concorrenza e del mercato ed esercitando i propri poteri di coordinamento della procedura di gara e di definizione del peso da attribuire agli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, evidenzia il rilievo decisivo da attribuire, nell'ambito dei predetti elementi, al "prezzo";

VISTA la nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale, in esito all'ulteriore attività istruttoria effettuata dal gruppo tecnico interministeriale operante a supporto del Comitato dei Ministri anche con l'ausilio dei valutatori, sono esplicitate le implicazioni della citata deliberazione 9 maggio 2000 del Comitato dei Ministri medesimo quanto alle modalità della licitazione al fine di garantire detto rilievo all'elemento prezzo;

RITENUTO di condividere le conclusioni del menzionato comitato tecnico ed in particolare "quanto al d.m. 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, non sembra che sia necessario apportarvi particolari modificazioni. Detto decreto all'art. 8 rinvia infatti l'adozione dei criteri di aggiudicazione della licitazione alle disposizioni relative alle singole

*procedure di licitazione ivi compresi gli eventuali obblighi di copertura ai fini dell'avvio commerciale del servizio”;*

VISTE le considerazioni svolte nella nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del richiamo ivi contenuto alle indicazioni fornite dal Comitato dei Ministri, in qualità di organo coordinatore dell'intera procedura di gara, in base alle quali il sistema di aggiudicazione che meglio si attaglia alle suddette indicazioni, risulta essere il meccanismo della *”licitazione al miglior prezzo tra offerte accettabili secondo i parametri qualitativi minimi fissati nel bando e nel disciplinare di gara”;*

RITENUTO che la somma offerta costituisce un elemento di selezione trasparente, proporzionato e non discriminatorio, che depura la procedura di aggiudicazione di significativi elementi discrezionali di valutazione che non si ritiene opportuno applicare nel caso si specie, stante il carattere innovativo del sistema di comunicazioni di terza generazione;

RITENUTO quindi la necessità di apportare variazioni alla delibera n. 410/99, al fine di conformare la stessa alle caratteristiche della gara quale meccanismo concorsuale qualificato come licitazione, in cui l'aggiudicazione viene effettuata sulla base della somma offerta, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità sotto il profilo tecnico e commerciale;

UDITE le relazioni del Presidente e del Commissario Prof. Silvio Traversa;

## DELIBERA

### *Articolo unico*

1. Il Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui alla delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, viene modificato come segue:

- a) All'articolo 3, comma 6, è soppressa la frase: *“nell’offerta presentata”;*
- b) All'articolo 4, comma 1, è soppressa la frase: *“secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;*
- a) c) All'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Le fasi di qualificazione e aggiudicazione sono svolte sulla base dei requisiti e dei criteri che verranno indicati nel successivo provvedimento dell’Autorità, nel bando e nel disciplinare di gara”;*

- d) All'articolo 4, i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;
- b) e) All'articolo 5, comma 3, la frase: "*nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1*" è sostituita dalla seguente: "*nella domanda di partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1*";
- f) All'articolo 5, comma 4, la frase "*nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1*" è sostituita dalla seguente "*nella domanda di partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1*";
- g) All'articolo 6, comma 1, la frase "*importo offerto di cui all'art. 4, comma 5,*" è sostituita dalla seguente: "*importo offerto nell'ambito della procedura di cui all'art. 4, comma 1*".
- h) All'articolo 6, il comma 2 è soppresso.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2000

IL COMMISSARIO RELATORE  
Silvio Traversa

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
Mario Belati